



16 OTT. 2013

Prot. n.

76446

Roma, lì

Al Comune di CIVITAVECCHIA
Servizio gestione del territorio
Sezione pianificazione e tutela del paesaggio
P.le P.P. Guglielmotti, 7
00053 – Civitavecchia (RM)

e, p.c., alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
Via Cavalletti, 2
00186 - ROMA

Oggetto: parere in merito alla operatività della delega conferita ai Comuni per il rilascio del parere paesaggistico in sanatoria agli abusi realizzati sui beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04

Il Comune di Civitavecchia ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla procedura relativa al rilascio del parere paesaggistico in sanatoria (art. 32 L. 28 febbraio 1985, n. 47) per opere realizzate su immobili di interesse culturale vincolati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Oltre al vincolo di interesse culturale ex art. 13 del D.Lgs. n. 42/04, relativa ad un bene culturale risalente al 1930, sull'area interessata dall'intervento edilizio insiste un vincolo paesaggistico apposto nel 2001 con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 139, lett. c), del D.LGS. n. 490/99, attualmente trasfuso nell'art. 136, comma 1, lett. c), del Codice.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "*il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso*".

La Regione Lazio con l'art. 32 della l.r. 6 luglio 1998, n. 24, ha delegato ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente il rilascio dei pareri paesaggisti in sanatoria di cui all'articolo 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per i tutti i condoni edilizi (1985, 1994 e 2003). Al riguardo, il Comune chiede se nell'ambito della delega relativa al parere paesaggistico in sanatoria

GDP

sia compreso anche il parere concernente opere eseguite su immobili per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/04.

In merito, si ritiene quanto segue.

La Regione ha conferito la delega in qualità di ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, veste che non assume per i beni culturali compresi nella Parte II del Codice, di competenza esclusiva dello Stato e soggetti alle procedure autorizzatorie di cui agli artt. 21ss..

Tale essendo il quadro normativo, appare evidente che la Regione Lazio non può delegare ai Comuni funzioni amministrative estranee alle sue attribuzioni. E, infatti, l'art. 32 della legge regionale riguarda il solo vincolo paesaggistico.

In conclusione, per i beni culturali considerati nella Parte II del Codice non opera la delega di funzioni conferita dalla Regione Lazio con l'art. 32 della l.r. 24/98.

Infine, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune si ritiene opportuno segnalare che il vincolo paesaggistico deve essere considerato anche se sopravvenuto alla realizzazione del manufatto e che il condono edilizio del 2003 in zona vincolata è soggetto a forti limitazioni (l'intervento abusivo sarebbe stato effettuato nel 1983 ma il Comune non specifica quando è stata presentata la domanda di condono, la cui relazione paesaggistica a corredo reca un protocollo comunale del dicembre 2012). Sotto il primo aspetto si ricorda che secondo giurisprudenza consolidata *"... l'esistenza del vincolo va valutata al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente all'apposizione del vincolo in questione"* (C.d.S., sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6082, che conferma C.d.S., Ad. Plen., sent. n. 20 del 1999). Per il condono di cui alla legge 326/03, invece, l'indirizzo ugualmente consolidato della Cassazione penale ne limita l'operatività alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato I alla legge 326/03 (interventi minori di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo). La legge regionale applicativa 8 novembre 2004, n. 12, a sua volta, all'art. 3 introduce ulteriori limiti. In merito a tali aspetti si rimanda ai numerosi pareri di questa direzione regionale consultabili sul sito regionale.


Si ricorda infine che i pareri rilasciati da questa direzione non entrano nel merito dell'applicazione in concreto della normativa urbanistico-edilizia e della ammissibilità di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni

sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai Comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai Comuni.


Per ulteriori informazione e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito:

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il responsabile del procedimento
(dr. Gabriele Del Pinto)



Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Manuela Manetti)

